



Documento di Valutazione – Allegato n. 2 al PTOF

Premessa

La valutazione è un aspetto fondamentale e qualificante di qualsiasi istituzione scolastica ed è orientata a migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento. Essa, pertanto, interessa diversi ambiti della vita della scuola, dall'azione educativa dell'istituto al servizio offerto (in termini di organizzazione e gestione), dall'attività didattica curricolare al progetto didattico di formazione dei docenti: la sua finalità è quella di verificare l'efficacia e l'efficienza di tutte le componenti del sistema formativo.

Nell'ambito del riordino del sistema di istruzione, nello specifico la valutazione degli allievi è regolata dal DPR 122 del 2009, che definisce i criteri generali che sovrintendono al processo valutativo, e sancisce, inoltre, il diritto degli allievi ad una valutazione equa e trasparente, nonché opportunamente documentata e motivata.

Con questo documento, pertanto, il Collegio dei Docenti del Liceo "Don Carlo La Mura" intende definire, in maniera chiara e leggibile, i criteri, le procedure e gli strumenti di valutazione del piano educativo e didattico dell'istituto, ai sensi della normativa vigente.

Le aree prioritarie, su cui si articola la valutazione degli allievi – e che saranno oggetto del presente documento con indicazioni specifiche – sono:

- La validità dell'anno scolastico
- L'acquisizione di apprendimenti e lo sviluppo di competenze
- Il comportamento

1. Validità dell'anno scolastico

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del DPR 122 (da ora in poi *Regolamento*). La finalità di tale disposizione è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré:

Liceo Classico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	1023	$\frac{3}{4} \times 1023 = 767,25$	767	256

Liceo Scientifico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Liceo Linguistico

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- la partecipazione a stage,
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi, sul registro di classe e su quello personale del docente, verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo,
- uscite in anticipo,
- assenze per malattia inferiore a 5 giorni,
- assenze per motivi familiari non previsti dalle deroghe,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto,
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate,
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Le entrate e le uscite fuori orario sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del Regolamento. Tali deroghe sono prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere

alla valutazione degli alunni interessati. Di seguito sono riportati i criteri per le deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico, stabiliti dal Collegio dei docenti in data 03 settembre 2013:

- motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
 - o assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - o assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
 - o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
 - o visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- motivi personali e/o di famiglia:
 - o allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
 - o gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;
 - o esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);
 - o separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
 - o rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:
 - o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
 - o per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio docenti, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame, va dato atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

2. Valutare gli apprendimenti

Premessa

Valutare gli apprendimenti è un'attività complessa: non si limita ad una semplice misurazione delle performance offerte dagli allievi, ma per ciascun docente significa innanzitutto compiere un'azione dall'alta valenza formativa, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

La valutazione, infatti, è finalizzata ad aiutare ciascun allievo nella crescita personale, nei suoi diversi aspetti, concorre - anche attraverso l'autovalutazione - ad indirizzarlo ed a correggerlo nel processo dell'apprendimento, fornisce degli indicatori chiari per individuare punti di forza e punti di debolezza, offre informazioni necessarie per mettere a punto strategie efficaci, per migliorare il proprio rendimento.

Dal punto di vista del docente, inoltre, la valutazione appare anche come uno strumento indispensabile per autoregolare la propria attività didattica: consente, infatti, attraverso osservazioni sistematiche durante il processo formativo, di verificare la validità delle metodologie impiegate e favorisce l'eventuale rimodulazione della progettazione.

Tutti questi aspetti della valutazione concorrono a favorire negli allievi il "miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo" (DPR 122/2009 art. 1 comma 3).

La valutazione degli apprendimenti avviene secondo due modalità:

- da parte del singolo docente, alla conclusione di ogni segmento dell'attività didattica programmata nella progettazione curricolare, che è organizzata a scelta del docente stesso (ad es. per unità didattiche, unità di apprendimento, moduli).
- da parte del Consiglio di Classe in forma collegiale, alla fine del trimestre e del pentamestre.

2.1 Le verifiche

Ciascun docente provvede al monitoraggio costante del processo di apprendimento degli allievi per diversificare le metodologie e suggerire criteri e percorsi al fine di migliorare l'apprendimento di ciascuno. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti (in termini di conoscenze e di abilità) e delle competenze, ogni docente per la propria disciplina effettua verifiche che:

- per gli apprendimenti, devono essere oggettive e devono misurare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle abilità;
- per le competenze, devono tenere conto dell'originalità e della soggettività, con cui ciascun allievo utilizza conoscenze ed abilità acquisite, per risolvere problemi complessi in contesti quanto più vicini alla realtà ed alla propria vita.

Le prove di verifica, opportunamente strutturate, hanno l'obiettivo di:

- Valutare il metodo di lavoro e le procedure messe in atto dall'allievo;
- Osservare il livello di padronanza degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina.

2.1.1 I criteri delle verifiche

Le verifiche sono parte integrante del processo di valutazione e costituiscono il dato fondamentale su cui riflettere per docenti ed allievi, al fine di determinare i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti. Esse inoltre sono funzionali alla definizione della valutazione degli apprendimenti. Le verifiche pertanto:

- Devono prevedere un grado di difficoltà adeguato alle competenze degli allievi.
- Devono essere assegnate in maniera calibrata ed equilibrata.
- Devono essere svolte previa comunicazione agli allievi (con almeno 5 giorni di anticipo per le prove scritte), ai quali devono essere indicati la tipologia di prova che sarà somministrata e se essa si riferisce alla verifica di conoscenze, abilità o competenze.
- Prevedono l'esplicitazione dei criteri di valutazione.
- Prevedono la comunicazione dei risultati in tempi brevi: per le verifiche orali, immediatamente dopo il colloquio; per quelle scritte entro max 15 giorni dallo svolgimento, esplicitando il grado di acquisizione raggiunto di conoscenze/abilità/competenze.

- Prevedono, per le verifiche scritte, la revisione in classe.
- Prevedono la comunicazione periodica alle famiglie, durante i colloqui ordinari e/o straordinari, in caso di situazioni particolarmente preoccupanti che lo richiedano.
- Deve essere evitata la concomitanza di più verifiche scritte disciplinari nella stessa giornata.
- Devono essere predisposte prove adeguate per gli allievi diversamente abili o con DSA.

I risultati delle verifiche periodiche delle singole discipline, insieme all'osservazione degli altri fattori che intervengono nella formazione globale della persona (impegno, interesse, costanza, motivazione, partecipazione ecc.), sono funzionali alla valutazione complessiva degli apprendimenti dell'allievo durante lo scrutinio intermedio e finale e devono scaturire da un congruo numero di prove di diversa tipologia (OM 92/2007, art. 6 c. 2).

2.1.2 La tipologia di prove di verifica

Prove diagnostiche iniziali. Durante le prime settimane dell'a. s. è prevista la somministrazione di prove d'ingresso orientative e diagnostiche, comuni a tutte le classi di inizio ciclo per rilevare le conoscenze e le abilità possedute dagli allievi, al fine di strutturare la progettazione didattica.

Verifiche periodiche. Dal momento che la scansione dell'anno scolastico prevede un trimestre ed un pentamestre, ci si attiene alla seguente organizzazione delle verifiche periodiche:

- Durante il primo trimestre sono previste almeno tre prove complessive (per le discipline che prevedono anche prove scritte/pratiche) e almeno due verifiche complessive per le altre discipline. Alla fine del trimestre il Collegio dei Docenti (con delibera n. 7 dell'incontro del 01/09/2015) stabilisce di esprimere in un'unica formulazione (voto unico) la valutazione di ogni singola disciplina alla luce degli indicatori, descrittori e livelli formulati nel presente Documento di Valutazione.
- Durante il pentamestre sono previste almeno tre prove scritte (per le discipline che lo prevedono) e almeno due verifiche orali, eccezion fatta per le discipline che prevedono la prova pratica (ad es. disegno e storia dell'arte), che si regolano secondo i criteri fissati all'interno dei dipartimenti disciplinari.
- Nel corso del pentamestre, per le classi del primo e del secondo biennio, è prevista una prova scritta comune per classi parallele, secondo i criteri fissati dai dipartimenti disciplinari.
- Nel corso del pentamestre, per le classi quinte, sono previste delle simulazioni delle prove scritte dell'esame di stato.

Ciascun docente ha a disposizione una pluralità di tipologie di prove di verifica, da quelle "tradizionali" a quelle fissate dal D.M. n. 356/1998 per l'esame di stato. Prevedere prove di natura diversa consente di verificare aspetti diversi della formazione dell'allievo e significa, altresì, ottemperare alle indicazioni del Regolamento Nazionale, che invita a valorizzare le potenzialità di ciascun allievo.

2.2 La valutazione disciplinare del singolo docente

La valutazione disciplinare deve essere effettuata da parte del singolo docente al termine di ogni segmento didattico, tenendo presente:

- I livelli degli apprendimenti raggiunti e delle competenze acquisite;
- I livelli di raggiungimento degli obiettivi dell'Area non cognitiva, relativi a impegno interesse e partecipazione, relazione, autonomia e responsabilità;
- Il livelli degli apprendimenti/competenze trasversali e disciplinari acquisite in attività progettuali, multi-interdisciplinari, organizzate dai CdC in orario curriculare e/o extracurriculare.

La valutazione degli apprendimenti/competenze, la partecipazione ad attività multi-interdisciplinari curricolari ed extracurricolari e gli aspetti dell'Area non cognitiva dovranno tradursi in una formulazione unica di valutazione espressa in voto numerico in decimi da proporre al Consiglio di classe. Ciascun docente avrà cura di compilare per ogni disciplina e per ciascuna alunno la **Scheda**

di valutazione allegata (allegato A). Tale scheda sarà consegnata, in vista dei Consigli trimestrali e finali, al Coordinatore della classe con congruo anticipo.

La valutazione delle attività progettuali e dell'Area non cognitiva, oltre che per la determinazione del singolo voto disciplinare, deve essere tenuta presente dal Consiglio di classe, per quanto riguarda le classi terze, quarte e quinte, per l'attribuzione del credito formativo, secondo le modalità nei paragrafi successivi.

2.2.1 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

I singoli docenti, per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, devono tener conto degli obiettivi della progettazione disciplinare annuale, di quella dipartimentale e del curriculum della scuola, anche per quanto riguarda le competenze trasversali.

Tale valutazione deve essere tradotta in un valore numerico in decimi, secondo la griglia che segue.

VOTO 10	eccellente	L'alunno possiede una completa conoscenza dei contenuti disciplinari che sa organizzare in modo coerente ed organico e su cui riesce a riflettere, a fare collegamenti con altre discipline/saperi, formulare opinioni personali e critiche. Dimostra di aver sviluppato in modo eccellente le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, riuscendo sempre ad essere originale, pienamente autonomo e responsabile nell'eseguire compiti e nel risolvere situazioni problematiche. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici.
VOTO 9	ottimo	L'alunno possiede un'ottima conoscenza dei contenuti disciplinari, che sa organizzare in modo coerente e su cui riesce a fare anche riflessioni personali e a fare collegamenti con altre discipline/saperi. Dimostra di aver sviluppato in modo eccellente le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, riuscendo sempre ad essere autonomo e responsabile nell'eseguire compiti e nel risolvere situazioni problematiche. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici.
VOTO 8	buono	L'alunno possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, che sa organizzare in modo coerente e su cui riesce anche a fare collegamenti con altre discipline. Dimostra di aver sviluppato le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, operando quasi sempre con autonomia e responsabilità. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.
VOTO 7	discreto	L'alunno possiede le conoscenze fondamentali dei contenuti disciplinari, che sa anche organizzare in modo coerente, riuscendo spesso a fare collegamenti con altre discipline. Dimostra di aver sviluppato quasi tutte le competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, operando spesso con autonomia e responsabilità. Comunica e si esprime in modo chiaro ed ordinato.
VOTO 6	sufficiente	L'alunno possiede semplici conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, a cui riesce anche a dare un minimo di organicità. Dimostra di aver sviluppato alcune delle competenze progettate per i diversi percorsi di apprendimento, anche se non sempre è autonomo.

		Comunica e si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro.
VOTO 5	insufficienza lieve	L'alunno possiede non ancora tutte le conoscenze dei contenuti disciplinari, a cui riesce a dare solo una minima organizzazione. Ha fatto registrare pochi progressi nello sviluppo delle competenze e comunica e si esprime in modo non ancora del tutto chiaro ed organico.
VOTO 4	grave insufficienza	L'alunno possiede solo alcune delle conoscenze minime dei contenuti disciplinari. Ha fatto registrare qualche minimo progresso nello sviluppo delle competenze e si esprime ancora in modo non del tutto articolato.
VOTO 3-1	insufficienza gravissima	L'alunno possiede solo frammentarie conoscenze dei contenuti disciplinari e non ha fatto ancora registrare minimi progressi nello sviluppo delle competenze. Il modo di comunicare ed esprimersi non è ancora chiaro.

Dei diversamente abili si considerano i progressi, anche minimi, sempre e comunque riconducibili alle finalità generali del tipo di scuola e il conseguimento di competenze necessarie per affrontare e risolvere anche semplici problemi legati alla vita quotidiana. Le indicazioni nazionali sono utilizzate come punto di riferimento per realizzare una rigorosa autovalutazione dei processi di apprendimento attivati in risposta ai bisogni formativi degli allievi e ai risultati ottenuti.

2.2.2 La valutazione dell' "Area non cognitiva"

Unitamente alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze durante le normali attività curriculari, il docente deve tener conto anche di tutti gli altri aspetti dell'Area non cognitiva, che favoriscono e consentono l'apprendimento in maniera piena, autonoma e responsabile. Gli indicatori e i descrittori di tale area sono così sintetizzabili:

AREA NON COGNITIVA (rilevata durante i percorsi curricolari)				
Indicatori	Metodo di studio	Impegno interesse e partecipazione	Relazione	Autonomia e responsabilità
Descrittori	L'allievo dimostra di possedere un proprio personale efficace metodo di studio, che gli permette di conseguire gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze programmati	L'allievo si è impegnato e si è mostrato motivato ad apprendere. Ha fatto registrare progressi significativi rispetto ai livelli di partenza. Non si è assentato ed ha partecipato attivamente alle attività.	L'allievo si relaziona positivamente con i compagni e con i docenti, non litiga mai e rispetta sempre le opinioni altrui senza mai prevaricare.	È autonomo nell'eseguire i compiti e non chiede quasi mai l'intervento del docente. Rispetta le regole della convivenza civile con piena responsabilità. Collabora e, quando può, aiuta e sostiene i compagni nelle attività loro affidate.

Per ciascun aspetto i docenti dovranno effettuare apposite osservazioni e verifiche, trascrivendole anche sul registro personale e, in caso di note o rapporti, anche sul registro di classe. I livelli da utilizzare sono i seguenti:

AREA NON COGNITIVA <i>(rilevata durante i percorsi curricolari)</i>		
Livelli di valutazione		
Livello alto	Livello medio	Livello basso
I descrittori sono stati riscontrati nella totalità durante tutte le attività curricolari in classe.	I descrittori sono stati riscontrati durante molte attività curricolari in classe.	I descrittori sono stati riscontrati raramente durante le attività curricolari

2.2.3 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze in attività progettuali

La valutazione delle competenze trasversali e/o degli apprendimenti e delle competenze disciplinari rilevata durante attività progettuali¹, programmati in sede di consiglio di classe, deve essere riportata per ciascun alunno sulla Scheda per la Valutazione compilata da ciascun docente e contribuisce a alla formulazione della proposta della valutazione disciplinare.

ATTIVITÀ PROGETTUALI <i>(curricolari, extracurricolari ed extrascolastiche)</i>		
Indicatori	Aspetti cognitivi	Aspetti non cognitivi
Descrittori	Sulla base delle verifiche e delle osservazioni l'alunno ha acquisito le conoscenze, abilità e competenze programmate, facendo registrare progressi rispetto ai livelli di partenza.	Si è impegnato ed ha partecipato costantemente, sviluppando senso di responsabilità ed autonomia. È stato assiduo nella frequenza e non è mai venuto meno alle regole della convivenza civile.

Per ciascun aspetto i docenti dovranno effettuare apposite osservazioni e verifiche, trascrivendole anche sul registro personale e/o sul registro predisposto per le attività. I livelli sono i seguenti:

ATTIVITÀ PROGETTUALI <i>(curricolari, extracurricolari ed extrascolastiche)</i>		
Livelli di valutazione		
Livello alto	Livello medio	Livello basso
I descrittori sono stati riscontrati nella totalità dei casi in cui l'alunno ha partecipato ad attività curricolari ed extracurricolari.	I descrittori sono stati riscontrati in molte attività curricolari ed extracurricolari a cui l'alunno ha partecipato.	I descrittori sono stati riscontrati raramente durante le attività curricolari ed extracurricolari a cui l'alunno ha partecipato.

¹ Ci si riferisce alla progettazione e realizzazione di progetti e/o di specifiche attività multidisciplinari e/o interdisciplinari in orario curricolare (es. progetti per classi aperte, attività di recupero, attività per lo sviluppo delle eccellenze,...) ed extracurricolare (progetti oltre l'orario scolastico organizzati della scuola, PON, progetti didattici con Enti Locali e altri Enti o Associazioni, Visite guidate e Viaggi d'istruzione,...), organizzate dal Consiglio di classe per il recupero, il potenziamento e l'approfondimento di contenuti, abilità e competenze, secondo uno specifico documento progettuale del CdC che costituisce parte integrante del Curricolo della classe.

Gli esperti impegnati nei progetti dovranno anche essi compilare una Scheda per la Valutazione e formulare una proposta di voto numerico. Tale scheda dell'esperto sarà inoltrata, a cura del tutor di progetto, al coordinatore di ciascuna classe a cui appartengono gli alunni.

2.3 La valutazione disciplinare del Consiglio di Classe

Al termine del trimestre e del pentamestre, il consiglio di classe delibera i voti di ciascun alunno per tutte le discipline sulla base delle proposte dei singoli docenti riportate sulla Scheda di Valutazione, con l'obiettivo di assicurare "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento" (art. 1, comma 5 del Regolamento - DPR 122 del 2009).

Tale valutazione deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle abilità acquisite, delle competenze sviluppate e dei progressi rispetto ai livelli di partenza (area cognitiva), anche degli esiti relativi all'Area non cognitiva e delle attività progettuali, secondo gli indicatori, descrittori e livelli sopra indicati. Il Regolamento precisa, infatti, che "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni".

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Disciplina _____

Docente _____

Alunna/o _____

Classe _____ Sezione _____

AREE	INDICATORI	LIVELLI			
		Trimestre		Pentamestre	
ATTIVITÀ PROGETTUALI <i>(curricolari, extracurricolari ed extrascolastiche)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspetti cognitivi - Aspetti non cognitivi 	Livello alto	○	Livello alto	○
		Livello medio	○	Livello medio	○
		Livello basso	○	Livello basso	○
		Livello non sufficiente	○	Livello non sufficiente	○
AREA NON COGNITIVA <i>(rilevata durante i percorsi curricolari)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Metodo di studio - Impegno interesse e partecipazione - Relazione - Autonomia e responsabilità 	Livello alto	○	Livello alto	○
		Livello medio	○	Livello medio	○
		Livello basso	○	Livello basso	○
AREA COGNITIVA <i>(apprendimenti e competenze)</i>	Acquisizione: <ul style="list-style-type: none"> - conoscenze - Abilità - Sviluppo delle competenze 	Livello alto	○	Livello alto	○
		Livello medio	○	Livello medio	○
		Livello basso	○	Livello basso	○
		Livello non sufficiente	○	Livello non sufficiente	○
Proposta voto unico in decimi		_____		_____	

Angri, _____

Angri, _____

Firma del docente

Firma del docente

2.4. Attività di recupero, integrazione e approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze

I Consigli di classe, alla fine del primo periodo intermedio e comunque quando lo riterranno opportuno, possono prevedere una sospensione delle ordinarie attività didattiche, per realizzare interventi di recupero ed integrazione per gli alunni in difficoltà. Contestualmente, per gli alunni che hanno conseguito risultati ottimali, realizzano attività di approfondimento, anche attraverso specifici progetti ed attività interdisciplinari per classi aperte.

2.4.1 FARAD

Per le attività di recupero, può essere previsto un periodo (fase) di didattica straordinaria, che costituisce occasione di recupero-consolidamento dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento delle conoscenze/competenze progettate per il pentamestre e va, pertanto, fruita con senso di responsabilità e con piena adesione alle modalità che saranno proposte dai docenti delle singole discipline sulla base di linee-guida indicate dal Collegio dei docenti.

Le attività svolte nella Settimana di didattica straordinaria non diminuiscono il monte-ore annuale, calcolato su 33 settimane e, pertanto, non sottraggono spazio alle attività ordinarie, anzi ne costituiscono la naturale complementarietà.

Si ricorda che le carenze non recuperate entro tale scadenza richiederanno ulteriore impegno nello studio per essere colmate entro il termine dell'anno scolastico, in itinere. In base alla deliberazione del Collegio docenti del 15 febbraio 2013, le attività di recupero sono:

- Recupero curricolare. Insuccesso dovuto alla scarsa conoscenza di alcune parti, elementi, conoscenze, competenze della progettazione curricolare. Dopo la fine del trimestre l'insegnante propone un "ripasso", una ripetizione mirata in classe degli argomenti pregressi al fine di sviluppare le competenze prefissate. Tale attività di recupero è rivolta a tutta la classe. Nelle ore dedicate al recupero si potrà suddividere la classe in gruppi omogenei di livello di apprendimento. Qualora parte della classe non necessita di attività di recupero, si coglierà l'occasione per realizzare attività di approfondimento/potenziamento delle abilità specifiche disciplinari o interdisciplinari. Il Consiglio di classe suggerisce la strategia del recupero curricolare laddove si presentino insufficienze gravi. Si tratta di recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, di una didattica differenziata in orario curricolare che mantiene, però, fisso il gruppo classe, con attività di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale percorso didattico (Media dei voti < 5);
- Recupero autonomo. Il Consiglio di Classe suggerisce tale strategia di recupero laddove si presentino insufficienze lievi (Media dei voti ≥ 5) in qualsiasi disciplina, soprattutto se queste sono causate da uno scarso studio a casa.

In linea generale, per gli studenti che evidenziano insufficienze, il docente definisce su quali aspetti/parti/competenze della progettazione curricolare debba avvenire l'azione di recupero. In tal senso, si effettueranno ripetizioni, esercitazioni in classe con materiali strutturati e correzione individualizzata degli errori. A conclusione della FARAD, verranno svolte verifiche per accertare il recupero delle carenze evidenziate; tali verifiche dovranno essere tenute in debito conto per la valutazione del secondo quadrimestre.

La "fase del recupero e/o dell'approfondimento didattico" è da considerarsi obbligatoria e non opzionale, perché parte integrante della progettazione curricolare del docente.

In tale periodo tutti i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l'intera classe, riprenderanno e rivisiteranno gli argomenti non assimilati con tutti gli studenti. La frequenza è obbligatoria. Ogni attività di recupero deve essere riportata sul registro personale del docente. Al termine delle attività di recupero, gli allievi segnalati dal C.d.C., vengono sottoposti a verifiche. Le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali, realizzate con modalità laboratoriale, prove in classe, interrogazioni, valutazione dei lavori domestici assegnati... o con altre modalità e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l'attività curricolare. Questi ultimi

avranno cura di annotarne lo svolgimento sul registro di classe. È preferibile una prova documentata per ogni singola disciplina.

Le valutazioni saranno registrate sul registro dei docenti. Tale giudizio finale deve contenere l'indicazione del recupero (totale, parziale) o del non recupero e dei progressi registrati o meno rispetto ai livelli di partenza. Il coordinatore di classe, a sua volta, raccolti i risultati per tutti gli alunni, convocherà la famiglia degli studenti per comunicare tali esiti.

Anche il lavoro di consolidamento-approfondimento dovrà essere oggetto di valutazione: gli esiti registrati costituiranno valido elemento di valutazione, presumibilmente, ampiamente positiva, per tutti gli studenti già valutati in modo sufficiente o più che sufficiente sugli stessi argomenti trattati nella FARAD. I docenti, che a qualsiasi titolo (motivi di salute, famiglia, etc.) risultano assenti nella fase di recupero/approfondimento, sono tenuti a svolgerla in un successivo periodo per un numero di ore pari a quelle perdute e con le stesse modalità organizzative. Gli studenti, segnalati dal Consiglio di Classe, o le classi assenti nella fase del recupero/approfondimento didattico recupereranno in itinere e la verifica sarà loro somministrata quando il docente avrà completato l'attività di recupero.

2.4.2 Eccellenze

La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli una pluralità di occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità individuali. Per conseguire questi obiettivi l'Istituto prevede:

- corsi di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curricolari;
- l'organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici;
- lo svolgimento di lezioni magistrali e di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;
- la partecipazione, a vari livelli, degli studenti ad iniziative quali ad es. Olimpiadi della Matematica, della Fisica della Chimica, delle Scienze e della Filosofia, ecc.;
- l'organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali competitive (Olimpiadi, Cartamina, ecc.) a cui la scuola aderisce;
- l'organizzazione di attività di orientamento post diploma;
- rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni.

2.5. Scrutinio finale

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può deliberare di ammettere l'alunno alla classe successiva, di sospendere il giudizio di ammissione, di non ammetterlo alla classe successiva.

2.5.1 Non ammissione

La non ammissione (art. 4 comma 5 del DPR 122 del 2009) alla classe successiva si verifica in presenza di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in un numero di discipline superiore a tre, ovvero la non sufficiente acquisizione di conoscenze ed abilità e il conseguente scarso sviluppo delle connesse competenze, attestate da valutazioni insufficienti nelle prove di verifica scritte/orali;
- una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, motivata non solo da uno scarso impegno, ma da atti espliciti contro le regole della normale convivenza civile, debitamente rilevate dal Consiglio di Classe.

2.5.2 Sospensione del giudizio

Per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza piena in massimo tre discipline, e comunque non presentano gravissime insufficienze anche in una sola disciplina, il Consiglio di classe sospende

il giudizio. Per tali insufficienze il Consiglio di Classe deve valutare positivamente la possibilità per detti alunni di recupero in tempi brevi delle lacune evidenziate, attraverso lo studio personale autonomamente svolto e/o attraverso la frequenza di appositi interventi estivi di recupero, anche organizzati dalla scuola. In sede di integrazione dello scrutinio finale, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, dunque, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che tenga conto:

- dell'esito delle prove di verifiche, in cui si evidenzia il recupero delle competenze e dei requisiti minimi, propri delle discipline sottoposte a verifica, nonché il possesso di semplici conoscenze essenziali e abilità di base, richiesti per il raggiungimento di una valutazione attestata su un livello di sufficienza.
- dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di verifica.

Gli alunni, che dimostrano di aver recuperato le loro carenze, possono essere ammessi alla classe successiva e ricevere l'attribuzione del credito scolastico, con il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione.

2.5.3 Ammissione all'anno successivo

Vengono ammessi all'anno successivo gli alunni che hanno dimostrato di aver sviluppato le competenze previste nel curriculum disciplinare, conseguendo una valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento. Agli alunni degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe provvede anche ad attribuire il credito scolastico.

2.6 Attribuzione del credito scolastico

Con l'espressione "credito scolastico" si intende il punteggio che i docenti assegnano allo scrutinio finale di ogni anno scolastico agli alunni frequentanti il secondo biennio ed il quinto anno del liceo. Il credito di ciascun anno scolastico costituisce parte del punteggio finale dell'esame di Stato conclusivo.

Il credito scolastico, fino all'a. s. 2017/2018, è stato assegnato secondo la seguente tabella², allegata al D.M. 99 del 16/12/2009 (fino ad un massimo di 25 punti sui 100 totali):

² **N.B.** "M" rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento D.M. 5 del 16/01/09) non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre (allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente) alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero.

Secondo il "Regolamento dell'Esame di Stato D.P.R. 23 luglio 1998, n.323", e secondo il D.M. 42 del 2007, il credito scolastico deve essere attribuito ad ogni alunno dai Consigli di classe negli scrutini finali degli ultimi tre anni, tenendo conto dei seguenti indicatori:

1. media dei voti (compreso il voto di condotta)
2. assiduità della frequenza, interesse e impegno dell'alunno nella partecipazione al dialogo educativo e ad ogni attività promossa dalla scuola
3. eventuali crediti formativi.

Agli studenti non promossi non è attribuito alcun credito scolastico.

TABELLA A

Media dei voti	Punti di credito III Anno	Punti di credito IV Anno	Punti di credito V Anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

A partire dall'a. s. 2018/2019, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il credito scolastico è assegnato, fino ad un massimo di 40 punti sui 10 totali, secondo la seguente tabella:

TABELLA A

Media dei voti	Punti di credito III Anno	Punti di credito IV Anno	Punti di credito V Anno
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

2.6.1. Regime Transitorio

Per gli allievi che sostengono l'esame di stato nell'a. s. 2018/2019, ci si attiene alla seguente Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno:

Somma crediti conseguiti per il III e il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e il IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Per gli allievi che sostengono l'esame di stato nell'a. s. 2019/2020, ci si attiene alla seguente Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

2.6.2 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Per l'attribuzione del punteggio massimo del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione (D.M. 99/2009), il Consiglio di Classe terrà conto di:

- Attività extra curriculari istituzionalizzate, valutato sulla base della partecipazione attiva ad attività extrascolastiche, che sono risultate significative per la crescita personale e umana e per i progressi in ambito cognitivo³. Tali progressi devono risultare da una verifica diretta di docenti del consiglio di classe e sulla base di una certificazione / documentazione⁴ prodotta dagli alunni e consegnata al coordinatore del consiglio di classe entro il 15 maggio⁵.
- I buoni livelli raggiunti nell'area dell'impegno e della motivazione, dell'area metodologica, dell'area relazionale in almeno il 60% delle discipline.
- La partecipazione attiva, con risultati buoni, alle attività di alternanza scuola lavoro.
- Un numero di assenze documentate inferiore al 10% del monte ore annuale e comunque nessuna ora di assenza non documentata/giustificata⁶.

Il punteggio massimo del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione viene attribuito quando risultano presenti almeno tre criteri dei precedenti, ovvero uno solo dei criteri e la media dei voti superiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5.

In caso di sospensione del giudizio, all'atto dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio integrativo, va attribuito il punteggio minimo nell'ambito della banda di oscillazione di appartenenza.

In ogni caso nulla può comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

3. Valutazione del Comportamento

La valutazione del comportamento è regolata dall'articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione del comportamento degli alunni:

- è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

³ Danno diritto all'acquisizione dei crediti formativi le attività continuative, svolte sia a scuola che al di fuori della scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell'indirizzo di studi. Per quanto riguarda le attività al di fuori della scuola, sono considerate valide ai fini dell'attribuzione del credito:

- a. **Attività culturali** svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno 30 ore. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. n. 49/00, art. 3, commi 3 e 4 e dalla C. M. n. 117/00.
- b. **Attività sportive** certificate dalla società o dall'associazione presso la quale sono state svolte, con un'indicazione del tipo e del livello di attività praticata, della frequenza e della durata degli allenamenti e dell'eventuale partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali. Le attività devono avere una durata ≥ 30 ore.
N.B. In caso di incertezza si rimanda alla valutazione dell'insegnante di educazione fisica.
- c. **Attività di carattere sociale e ambientale** certificate da associazioni pubbliche e private (purché dotate di personalità giuridica), definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la tipologia che la durata, che deve essere almeno semestrale. Periodi di tempo inferiori saranno considerati soltanto se si tratta di attività praticate in situazioni di estrema criticità (interventi di protezione civile in caso di calamità naturali, aiuti a popolazioni coinvolte in conflitti, ...).

⁴ Tali attività devono venir attestate dall'ente, dall'istituzione o dall'associazione presso cui sono state svolte con una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, della durata complessiva e dell'eventuale superamento di una prova di verifica finale o, nel caso di attività sportive, della partecipazione a manifestazioni sportive. Le autocertificazioni sono ammesse soltanto per attività svolte nell'ambito della pubblica amministrazione; le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare (D.P.R. 323/98);

⁵ Vengono prese in considerazione attestazioni pervenute dopo il termine del 15 maggio soltanto se gli esami conclusivi di un'attività praticata nel corso dell'intero anno scolastico si svolgono successivamente a tale data. In ogni caso non si terrà conto di attestazioni pervenute dopo gli scrutini finali.

⁶ Per le deroghe, vedi "Validità dell'anno scolastico".

- è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, che, in sede di scrutinio intermedio e finale, valuta il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa.
- scaturisce dall'insieme dei comportamenti posti in essere dall'alunno durante il corso dell'anno e non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e considerazione, i progressi e i miglioramenti realizzati dall'alunno.
- concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla valutazione complessiva dello studente.
- concorre, inoltre, insieme al voto delle discipline curriculari, alla determinazione dei crediti scolastici, di cui alla Tab. A del D.M. 99/2009, modificata dalla tabella allegata al D. Lgs. 62/2017.
- non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato.

Il D.M. n. 5 del 16/1/2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento) afferma che:

- la valutazione del comportamento degli studenti risponde, tra le altre finalità, anche a quella di dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10 (art. 1, c. 1).
- la valutazione del comportamento – espressa, se necessario, anche a maggioranza – in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la NON AMMISSIONE automatica dell'allievo al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio (art. 2, c. 3).
- una valutazione di insufficienza del comportamento, tenendo conto del particolare rilievo, che assume nel contesto della carriera scolastica, richiede che venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata sia in sede di svolgimento delle sedute dei Consigli di classe ordinari e straordinari, sia, soprattutto, in sede di scrutinio intermedio e finale (art. 4, c. 3).

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di condotta, i seguenti indicatori:

- a) rispetto dei doveri scolastici
- b) rispetto delle strutture dell'Istituto
- c) rispetto del Regolamento d'Istituto
- d) rispetto delle regole della normale convivenza civile.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) e al Regolamento d'Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ("reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone – es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto).

L'attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari sopra citate;
- dopo l'irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a quindici giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Griglia di valutazione del comportamento

Il voto per ciascuna fascia viene attribuito in conseguenza del raggiungimento di oltre il 50% dei requisiti:

VOTO	INDICATORI
10/9	L'alunno: a. adempie in modo puntuale e responsabile ai doveri scolastici. b. rispetta e utilizza in maniera diligente e responsabile le strutture scolastiche. c. rispetta in modo scrupoloso e puntuale le norme del Regolamento. d. ha piena consapevolezza del proprio dovere e delle regole della Convivenza Civile.
8	L'alunno: a. adempie con costanza ai doveri scolastici b. rispetta e utilizza diligentemente le strutture scolastiche. c. rispetta le norme del Regolamento. d. Ha un'adeguata consapevolezza del proprio dovere e sostanzialmente rispetta le regole della Convivenza Civile. e. rispetta il regolamento d'Istituto, ma a volte riceve richiami verbali.
7	L'alunno: a. adempie in maniera solitamente rispettosa agli obblighi scolastici. b. utilizza in maniera a volte trascurata le strutture scolastiche. c. generalmente rispetta le norme del Regolamento, ma talvolta riceve richiami orali o scritti. d. Necessita di richiamo per l'assunzione dei propri doveri. e. Ha fatto registrare un discreto numero di ritardi (fino a 8 per il trimestre e fino a 15 per il pentamestre) f. ha fatto registrare un discreto numero di assenze (fino a 10 per il trimestre e fino a 20 per il pentamestre).
6	L'alunno: a. non è sempre attento ed accurato nell'assolvimento dei doveri scolastici, dimostrando un comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, che ha determinato notifica formale alle famiglie. b. utilizza in maniera accettabile le strutture scolastiche. c. fa registrare il mancato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto o delle regole della Convivenza Civile (comportamento debitamente segnalato sul registro di classe, per un numero non superiore a sei note). d. è poco rispettoso della puntualità, con numerosi ritardi (oltre 8 per il trimestre e oltre 15 per il pentamestre). e. frequenta in maniera discontinua, con un alto numero di assenze (oltre 10 per il trimestre e oltre 20 per il pentamestre).
5	Ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, si attribuisce voto 5 in condotta

all'allievo che abbia fatto registrare:

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 giorni (In particolare: danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici; mancanza nei confronti del personale della scuola e dei compagni dello stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi; violenze fisiche e psicologiche reiterate verso gli altri; reati che violano la dignità e il rispetto della persona).

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni di sospensione;

c) dopo l'allontanamento, nessun tipo di ravvedimento per cambiare in meglio il proprio comportamento;

NB: il Consiglio di Classe, pur in presenza delle tre suddette condizioni può decidere comunque di attribuire 6 (ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia della valutazione del comportamento).

1. Ammissione alla classe successiva o all'esame di stato

Sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli alunni che in sede di scrutinio finale:

- hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
- hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fermo restando deroghe ed eccezioni per assenze debitamente documentate.

Coloro che non hanno raggiunto la sufficienza piena in massimo tre discipline, e comunque non presentano gravissime insufficienze anche in una sola disciplina, prima dell'anno scolastico successivo frequentano attività didattiche di recupero delle carenze. Al termine di tali attività, se, dopo adeguate verifiche degli apprendimenti, gli alunni dimostrano di aver recuperato dette carenze, in sede di integrazione dello scrutinio finale possono essere ammessi alla classe successiva e ricevere l'attribuzione del credito scolastico.

Indice

Premessa	1
1. Validità dell'anno scolastico.....	1
2. Valutare gli apprendimenti	4
2.1 Le verifiche	4
2.1.1 I criteri delle verifiche.....	4
2.1.2 La tipologia di prove di verifica.....	5
2.2 La valutazione disciplinare del singolo docente	5
2.2.1 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze	6
2.2.2 La valutazione dell'”Area non cognitiva”	7
2.2.3 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze in attività progettuali	8
2.3 La valutazione disciplinare del Consiglio di Classe	9
Scheda di valutazione.....	10
2.4 Attività di recupero, integrazione e approfondimento	11
2.4.1 FARAD.....	11
2.4.2 Eccellenze	12
2.5 Scrutinio finale	12
2.5.1. Non ammissione.....	12
2.5.2 Sospensione del giudizio	12
2.5.3 Ammissione all'anno successivo	13
2.6 Attribuzione del credito scolastico.....	13
3 Valutazione del Comportamento	16
Griglia di valutazione del comportamento	17
4 Ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.....	19